



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Sezione Seconda

n.203/89 R.G.R.
n. 611 Reg. Sen
Anno 1999

nelle persone dei Signori

Santo	Balba	Presidente
Roberta	Vigotti	Consigliere
Sergio	Fina	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso n.203/89 proposto dalla S.p.a. Stoppani, in persona dei legali rappresentanti, Rag. Alessandro Sperati e Dott. Alessandro Comotti, assistita e rappresentata dagli avv.ti prof. Lorenzo Acquarone e Giovanni Bormioli con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, Via Corsica, 21/20;

contro


il **comune di Cogoleto**, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Tomaso Galletto nello studio del quale elettivamente domicilia in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo, 15/6;

per l'annullamento

in parte qua, dell'atto sindacale n. prot.15915 del 15/12/1988, avente ad oggetto proroga di autorizzazione temporanea e limitata allo scarico, entro i limiti della tabella A) della L. n.319/1976, di acque provenienti da stabilimento industriale, nonché di ogni atto



presupposto e preparatorio, conseguente e connesso e segnatamente della nota sindacale prot. n.10463 del 29/12/21988.



Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito nella pubblica udienza del 18/11/ 1999 il relatore pres: Balba;

Udito, altresì, l'avv. Giovanni Bormioli che dichiara per la ricorrente di non avere più interesse a coltivare il ricorso per cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che con il ricorso in esame la Stoppani S.p.a. ha impugnato l'atto sindacale sopra indicato e ne ha chiesto l'annullamento per i motivi ivi esposti;

Rilevato, peraltro, che la stessa ricorrente all'odierna pubblica udienza ha fatto presente di non avere più interesse alla definizione del ricorso per avvenuta cessazione della materia del contendere;

Atteso quanto sopra e ritenuto che della sopravvenuta carenza di interesse può essere dato atto, con spese compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, pronunciando sul ricorso sopra indicato, dichiara cessata la materia del contendere, compensando le spese tra le parti.

Così deciso in Genova in camera di consiglio il 18 novembre 1999.

Santo BALBA Presidente, estensore

Santo Balba, ew.

T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale
Depositato in Segreteria il 30 NOV. 1999

Il Segretario Generale
Il Direttore di Segreteria
Dott.ssa C. SAVINO
Carla Savino

